

Esente da bollo ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.Lgs. n. 460 del 04/12/197

Repubblica Italiana

COMUNE della CITTA' di SARSINA

Provincia Forlì-Cesena



SERVIZIO DI GESTIONE MENSA DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI "F.

BAROCCI" PERIODO 01/09/2015 – 31/08/2016.



L'anno duemilaquindici il giorno _____ del mese di _____ in Sarsina presso la residenza Municipale Largo Alcide De Gasperi , 9.

Innanzi a me, Dott. Goffredo Polidori, Vicesegretario del Comune di Sarsina, sono presenti, aventi i requisiti di legge i signori:

Dott. ssa Rosetta Marazita, nata a Cesena il 17/12/1967, Responsabile del Settore Casa Protetta del Comune di Sarsina, la quale interviene in tale sua qualità e quindi a nome e per conto del Comune di Sarsina (C.F. 81000770404) in virtù del disposto di cui all'art.53 comma 3 lettera O) dello Statuto Comunale vigente .

e

Il Sig. _____ nato a _____ il _____ (C.F. _____) il quale interviene in qualità di Presidente de _____ con sede in _____, Via _____-(cod. Fisc. n. _____);

I componenti, della cui identità personale e qualifica io Segretario sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 11 comma 13 del D.Lgs. n. 163/2006 al quale si premette:

- che la Cooperativa Sociale ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari educativi (art. 4 della legge

n°381/91) ed è, a tale fine, dotata di idonea organizzazione tecnologica e aziendale;

- che per l'elencazione dettagliata delle attività svolte dalla Cooperativa Sociale

_____ si rimanda all'art. 5 allo Statuto sociale come da verbale

assemblea straordinaria redatto dal Notaio in Forlì Gualfreduccio Degli Oddi

Rep. n. 128989 raccolta n. 18404 del 28 Aprile 2012.

- che la Cooperativa Sociale è iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali

con determina n° _____ del _____ alla sezione A e B;

- che è iscritta al Registro Prefettizio al n° ____ della sezione Produzione e Lavoro

nonché al n° ____ della sezione Cooperative Sociali di cui all'art. 1, punti A e B

della Legge 381/91;

- che la Cooperativa sociale, a mezzo del suo legale rappresentante dichiara di

essere stata oggetto di revisione annuale ai sensi dell'art. 3 della Legge 381/91;

- che lo stesso dichiara di applicare il C.C.N.L. delle Cooperative Sociali;

- che con determinazione dirigenziale Unione dei Comuni Valle Savio – Servizio

acquisti e Centrale di Committenza n. _____ del _____ è stato affidato alla

Ditta _____ - il Servizio di Gestione della Mensa della

cucina della Casa Residenza per Anziani "F. Barocci" periodo 01/09/2015 –

31/08/2016.

- che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in data

_____;

- che è stato redatto il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali

(DUVRI) sottoscritto dalle parti, ancorché non materialmente allegato e che non vi

sono oneri per la sicurezza.

Tutto ciò premesso fra i predetti componenti si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 - PREMESSA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e come tale viene riconosciuta dalle parti.

ART. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il Comune di Sarsina affida alla Cooperativa Sociale _____ la gestione del servizio mensa presso la cucina della Casa Residenza Anziani del Comune di Sarsina per n. 50 ospiti ivi residenti (attualmente n. 2 ospiti sono alimentati artificialmente con sondino naso gastrico), per n. 5 ospiti di Centro Diurno (attualmente i posti occupati sono n. 2) e per alcuni anziani residenti nel Comune di Sarsina che ne facciano richiesta per un massimo di n. 10 utenti (la media delle richieste dell'anno 2014 è stata di n. 4 richieste).

Nello specifico i servizi oggetto dell'appalto sono:

-L'approvvigionamento delle derrate alimentari e la gestione della dispensa, favorendo i fornitori locali;

- la preparazione di colazione, pranzo, merenda e cena per un massimo di 50 ospiti della Casa residenza Anziani e n. 5 posti di centro diurno;

- il lavaggio delle stoviglie e dei carrelli di trasporto ai piani;

- la pulizia ed il riordino della cucine ad eccezione delle pulizie straordinarie che verranno effettuate da altra cooperativa;

- l'aggiornamento e la corretta tenuta del registro HACCP;

- l'approvvigionamento di tutti i prodotti per l'igiene della cucina e per la detersione delle stoviglie;

- la massima disponibilità alla preparazione di menù dietetici o personalizzati per ospiti che lo necessitano;

- la preparazione di pasti anche per anziani del territorio che ne facciano richiesta

per un massimo di n. 10;

- la preparazione o l'approvvigionamento di dolci e torte per le occasioni speciali quali feste in genere e festa mensile dei compleanni;
- la preparazione di un pranzo a cui saranno invitati anche i parenti degli ospiti (generalmente 130 persone compresi tutti)

ART.3 – SEDE DEL SERVIZIO

Il servizio sarà svolto esclusivamente presso la sede della Casa Residenza per anziani sita in Via Linea Gotica n. 2 di Sarsina.

ART.4 – OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA SOCIALE

La Cooperativa Sociale si impegna a rendere le prestazioni di cui sopra nel rispetto delle modalità e dei tempi concordati, tramite la propria organizzazione aziendale idonea alla realizzazione dell' esatta fornitura e al raggiungimento delle finalità previste dallo statuto. Il personale di servizio dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso il pubblico e verso le autorità. L'appaltatore si impegna a sostituire i dipendenti che non osservassero siffatto contegno o fossero trascurati nel servizio o usassero un linguaggio scorretto o riprovevole.

La Cooperativa Sociale dichiara che la condizione dei lavoratori svantaggiati impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione è già documentata agli atti della Regione.

La Cooperativa Sociale si impegna.

- a) a mantenere la percentuale minima di lavoratori svantaggiati di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge 381/1991 per tutto il periodo della convenzione;
- b) a nominare responsabile dello svolgimento dell'attività il Sig. _____;
- c) ad utilizzare soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della

legge 381/91, per prestazioni complementari.

La Cooperativa sociale aggiudicataria si obbliga a:

- garantire l'applicazione, nei confronti del personale addetto, di condizioni analoghe o migliorative rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle Cooperative del settore e dai contratti integrativi locali;
- garantire i versamenti contributivi corretti agli Enti previdenziali e l'iscrizione agli enti di previdenza della provincia di Forlì - Cesena per l'effettuazione degli adempimenti di competenza;
- assicurare la continuità del servizio, rispettando i turni e le modalità di svolgimento definiti dalla Cooperativa Sociale in accordo con la Direzione della Casa Residenza di concerto con la Dirigente;
- provvedere con tempestività alla sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo;
- garantire la collaborazione dei propri operatori con tutto il personale, secondo le disposizioni concertate con la Direzione;
- provvedere annualmente alla formazione del personale impiegato nel servizio, dando comunicazione scritta al Comune di Sarsina delle iniziative assunte e degli operatori coinvolti;
- assumere l'onere contributivo degli operatori impegnati nel servizio, nel rispetto delle normative e degli accordi vigenti in materia quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione, previdenza; trasmettere, in relazione a ciò, al Comune di Sarsina, contestualmente ad ogni fattura, copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi e/o DURC.

La Cooperativa sociale aggiudicataria:

- è tenuta ad attenersi all'organizzazione del lavoro in osservanza di quanto previsto nella presente Convenzione e delle disposizioni impartite dalla direzione della Casa Residenza secondo le modalità che le saranno comunicate con un congruo anticipo;

- ha a proprio carico ogni eventuale aumento contrattuale (*già deciso o futuro*) previsto dai C.C.N.L. per il personale;

- è tenuta a relazionarsi per l'organizzazione, la quantificazione, il controllo e il pagamento del servizio in oggetto all'Ufficio Casa Residenza per anziani del Comune di Sarsina.

Resta escluso qualsiasi rapporto di prestazione diretta fra il Comune di Sarsina e gli operatori utilizzati dalla Cooperativa Sociale aggiudicataria a norma degli articoli precedenti.

Il rapporto di dipendenza organica e tecnica dei lavoratori resta a tutti gli effetti in capo alla Cooperativa Sociale aggiudicataria a carico della quale restano tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici assistenziali e previdenziali secondo quanto previsto dalle leggi ed i contratti collettivi vigenti.

ART.5 – OBBLIGHI DEL COMUNE DI SARSINA

Sono a carico del Comune di Sarsina:

- la predisposizione e l'aggiornamento della documentazione inerente la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D. Lgs.81/10) in riferimento ai locali, macchine, attrezzature, impianti ecc. concessi in uso alla ditta appaltatrice. Tale documentazione che dovrà essere prodotta, conservata e/o consegnata in conformità alla normativa vigente assumendosi ogni rischio ed onere per eventuali anomalie e difformità. A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano una serie di documenti e certificazioni che l'Ente appaltante deve

obbligatoriamente produrre e possedere: planimetrie dei locali, certificato di agibilità, dichiarazioni di conformità, denuncia degli impianti di messa a terra, scariche atmosferiche, verifica impianti elettrici e impianti di protezione dei fulmini, certificato prevenzione incendi, contratto manutenzione mezzi antincendio, registro controlli periodici, contratti di manutenzione e assistenza per i macchinari e le attrezzature, schede di sicurezza dei prodotti ecc. .

ART. 6 – QUANTIFICAZIONE COSTO DEL SERVIZIO

Per la fornitura dei servizi di cui alla presente convenzione, l'Ente pubblico eroga alla Cooperativa Sociale l'Alveare i seguenti corrispettivi:

– € _____ IVA 10% esclusa.

Il pagamento avverrà mensilmente entro 30 gg. dalla presentazione della fattura, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 4 febbraio 1994, n. 7.

ART. 7 – LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati dal Tesoriere Comunale esclusivamente secondo le seguenti modalità a scelta dall'appaltatore:

- Accreditamento bancario;
- Accreditamento in c/c postale;
- Altri strumenti di pagamento, idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni

Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche (anche se non in via esclusiva)

2. l'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 citata e s.m.e.i.,

altresì si impegna espressamente ad inserire, ai sensi dell'art. 3 comma 9 della stessa legge n. 136/2010, nei contratti con subappaltatori ed subcontraenti apposita clausola a pena di nullità assoluta degli stessi con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire al Comune la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del governo della Provincia di Forlì - Cesena della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore –subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ogni transazione posta in essere dall'appaltatore dovrà riportare il seguente codice **C.I.G** _____

3. l'appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti comunicano alla stazione appaltante gli estremi del conto corrente di cui al comma 1 nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso entro sette giorni dalla loro accensione,

4. qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti devono essere tempestivamente notificate dall'appaltatore alla stazione appaltante.

5. le transazioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 eseguite dall'appaltatore in violazione delle norme suddette comportano la risoluzione di diritto del contratto

6. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo è punita con l'applicazione delle sanzioni amministrative indicate all'art. 6 della Legge. n. 136/2010.

ART.8 – VERIFICHE E CONTROLLI

L'ente pubblico si riserva la facoltà di eseguire verifiche periodiche sulle attività oggetto del rapporto convenzionato e sui risultati raggiunti nell'attività di inserimento

lavorativo. Questi ultimi avverranno anche attraverso contatti diretti con la struttura della Cooperativa ed i lavoratori svantaggiati; tali verifiche sono effettuate con i Responsabili della Cooperativa Sociale e le relative valutazioni conclusive sono espresse per iscritto e comunicate alla Cooperativa stessa.

L'ente pubblico nomina quale suo referente, la Dott.ssa Rosetta Marazita in qualità di Responsabile del Settore Casa Residenza per Anziani – cui la Cooperativa Sociale si rivolge per qualsiasi problema organizzativo e gestionale.

ART.9 – DANNI ED INADEMPIENZE

La Cooperativa è responsabile dei danni alle persone ed alle cose arrecati direttamente o per colpa del personale impiegato e ad esso fanno carico gli oneri dovuti per il risarcimento dei danni arrecati senza diritto di rivalsa verso il Comune.

La Cooperativa Sociale ha prestato cauzione definitiva dell'importo di € _____ pari al 10% dell'importo contrattuale mediante polizza fideiussoria della _____ n. _____ del _____.

La stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 gg. a semplice richiesta del Comune e la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 comma 2 del Codice Civile.

La stazione appaltante ha diritto di avvalersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio in caso di risoluzione disposta in danno dell'appaltatore.

Il Comune ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme, prescrizioni dei CCNL, leggi e regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque impegnati nel

servizio oggetto dell'appalto.

Le parti dichiarano che la società ha stipulato apposita polizza di responsabilità civile per tenere indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione del servizio da qualsiasi causa determinati.

E' esclusa la clausola arbitrale. Il presente contratto non può essere ceduto.

ART.10 - MODIFICHE

Ogni variazione eventuale alla presente convenzione che intervenga successivamente alla sua stipula in corso di validità della stessa, deve essere concordata fra le parti e formare oggetto di uno specifico apposito atto aggiuntivo.

ART.11 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art . 1456 del C.C. le seguenti ipotesi:

- inosservanza della vigente normativa
- utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche;
- casi di intossicazioni alimentari;
- personale non idoneamente qualificato;
- mancata copertura dei turni di lavoro assegnati;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi
- interruzione non motivata della fornitura – servizio
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a

seguito della dichiarazione dell'Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto fa sorgere, a favore dell'Amministrazione comunale, il diritto di affidare il servizio ad altra Cooperativa Sociale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione Comunale, oltre all'eventuale incameramento, debitamente motivato, della cauzione definitiva.

ART.12 – PENALITA'

Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dalla Cooperativa Sociale le seguenti penalità:

- € 600,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore;
- € 1.500,00 nel caso di alimenti contaminati parassitologicamente (piatti contaminati da parassiti);
- da € 500.00 a € 1.500.00 nel caso di distribuzione di porzioni non rispondenti alle grammature previste; la grammatura verrà valutata come peso di cinque porzioni casuali;
- da € 250.00 a € 1.500.00 pr ogni caso di utilizzo di derrate alimentari non corrispondenti alle caratteristiche merceologiche di cui all'art. 6 del presente capitolato;
- da € 250.00 a € 1.500.00 per mancato rispetto del menù giornaliero.

Viene considerato mancato rispetto del menù la mancanza di qualsiasi pietanza prevista nel menù del giorno. La ditta aggiudicataria può eventualmente apportare variazioni al menù previsto, in seguito a mancata consegna delle derrate alimentari o

in seguito al verificarsi di situazioni contingenti e dimostrabili.

Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l'unica formalità preliminare per l'applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall'Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.

La Ditta aggiudicataria ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento della raccomandata A.R. di contestazione.

L'Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dalla Ditta aggiudicataria.

L'applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune, derivanti da eventuali violazioni contrattuali.

ART.13 – CLAUSOLA ANTICORRUZIONE

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16/04/13 n. 62 e del Codice di Comportamento Aziendale può costituire causa di risoluzione del contratto e prende atto che i codici pubblicati, come per legge, sono altresì resi disponibili sul sito del Comune di Sarsina

ART.14 - DURATA

La presente convenzione ha decorrenza dal 1° Settembre 2015 ed ha validità fino al 31 agosto 2016 salvo i casi di risoluzione di cui al precedente art. 11. Essa si intende prorogata per un massimo di 3 (tre) mesi alle medesime modalità e corrispettivi nell'esclusivo caso di attesa dell'espletamento delle procedure per una nuova gara.

Alla scadenza del periodo di validità della convenzione le parti sottopongono a verifica i risultati conseguiti.

ART.15 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non presente nella Convenzione si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui al “*Capitolato speciale d’oneri per l’affidamento della gestione del servizio mensa della Casa Residenza Anziani*”, alla normativa vigente, alle consuetudini locali e agli accordi che in spirito di reciproca collaborazione potranno essere raggiunti di volta in volta tra le parti.

ART.16 – REGISTRAZIONE CONTRATTO

Ai fini fiscali le parti contraenti danno atto, perché consti, che il presente contratto riguarda servizi soggetti ad IVA e verrà registrato a tassa fissa in conformità dell’ art. 40 del T.U. delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

Il presidente come sopra generalizzato, dichiara che la Cooperativa che rappresenta è esente dall’imposta di bollo di cui all’art. 27 bis della Tabella Allegata al D.P.R. n. 642/72 introdotto con l’art. 17 del D.Lgs. n. 460/97.

ART.17 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, sono a totale carico alla Cooperativa Sociale.

ART.18 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le parti consentono il trattamento dei propri dati personali ai sensi e per gli effetti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi a quest’atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali conseguenti.

Richiesto io Segretario Comunale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 14 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali, unitamente agli allegati materialmente contenuti nello stesso,

quindi per un numero complessivo di pagine a video di n. ____ l'hanno ritenuto

conforme alla loro volontà, ed a conferma di ciò sottoscrivono in mia presenza in

modalità elettronica consistente, ai sensi dell'art. 52 bis della legge notarile, nella

apposizione della loro firma digitale, già verificata nella sua regolarità ai sensi dell'art.

14 del D.P.C.M. 22 Febbraio

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile Marazita Rosetta (firmato digitalmente)

La Ditta _____ (firmato digitalmente)

Il Segretario Comunale Dott. Polidori Goffredo (firmato digitalmente)